

Da apprendista a maestro
l'Operatore Locale di Progetto (OLP)


UN VIAGGIO NEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CENNI DI STORIA E FONDAMENTI NORMATIVI DEL SCN



www.serviziocivile.gov.it

UN PO' DI STORIA ... PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

- **1946 -1947** (GLI ANNI DELLA COSTITUENTE) SI INIZIA A DISCUTERE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
- **1948 -1972** LOTTA E IMPEGNO CIVILE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE
- **1972-1998** RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA COME BENEFICIO ED ESPERIENZA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE
- **1998- 2005** RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO E PASSAGGIO DAL SERVIZIO CIVILE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ATTUALE



1946 – 1947 GLI ANNI DELLA COSTITUENTE

Si discutono i seguenti temi

- Obiezione di coscienza
- Pacifismo
- Esercito professionale
- Esercito di leva



1948 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**La Costituzione della Repubblica Italiana
entra in vigore il 1° gennaio 1948**

Articolo 52

**La difesa della Patria
è sacro dovere
del cittadino**

**Il servizio militare
è obbligatorio
nei limiti e modi
stabiliti dalla legge**



www.serviziocivile.gov.it

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana

È stata ed è il riferimento principale per il Servizio Civile Nazionale

Le Sentenze della Corte Costituzionale e

le Leggi che hanno portato alla situazione attuale discendono dall'art. 52 della Costituzione e dai principi fondamentali della stessa (artt. 2, 3, 4, 9, 10 e 11)



www.serviziocivile.gov.it

DAL 1948

In Italia

Le prime obiezioni di coscienza
al servizio militare
a titolo personale

Non c'è ancora
un movimento organizzato



www.serviziocivile.gov.it

DAL 1948

Pietro Pinna

è stato il caso più eclatante di obiettore di coscienza in Italia

Dopo il suo “rifiuto di obbedienza” è stato condannato a 2 anni di carcere militare



www.serviziocivile.gov.it

DAL 1948

L'obiezione di Pinna

apre il primo dibattito in Italia
con intervento di alcune personalità a sua difesa;
con alcune pressioni internazionali sul Governo
Italiano per la sua scarcerazione

Nel 1949


Prima proposta di legge
per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di
coscienza dai deputati Calosso (PSLI) e Giordani
(DC)

DAL 1948

1955

Don Primo Mazzolari
pubblica

“Tu non uccidere”



www.serviziocivile.gov.it

DAL 1948

Fino alla fine degli anni '60
si contano
poche centinaia
di obiezioni di coscienza
per motivi religiosi
(in particolare, Testimoni di Geova)
o per motivi politico-filosofici



ANNI 60

1961

Aldo Capitini

organizza la Prima

Marcia della Pace Perugia-Assisi

Giorgio La Pira

Sindaco di Firenze fa proiettare il film *Non uccidere* di Autant-Lara su vicenda di obiezione di coscienza di cui era stata vietata la distribuzione



www.serviziocivile.gov.it

ANNI 60


1962

Giuseppe Gozzini

è il primo obiettore cattolico
la cui obiezione scatena
un ampio dibattito
in difesa si schiera

Padre Ernesto Balducci

che subisce processo e condanna



ANNI 60

1965

Pubblicazione “*Lettera ai giudici*” di *don* Lorenzo Milani diventa , per gli obiettori, il primo Manifesto sull'obiezione di coscienza

Concilio Vaticano II
Gaudium et spes

Auspica leggi giuste ed umane da parte degli Stati nei confronti degli obiettori.

Grande dibattito soprattutto nel mondo cattolico



1972

La data della svolta fondamentale
è quella del **15 dicembre 1972**
data di approvazione della



Legge 772

La prima legge sull'obiezione di coscienza

www.serviziocivile.gov.it

1972

Legge 772/72

- L'obiezione di coscienza **non** è riconosciuta come **diritto soggettivo ma** come un “**beneficio**” concesso dallo Stato a determinate condizioni e con determinate conseguenze
- Gestione del Servizio civile a cura del Ministero della Difesa
- Commissione Ministero della Difesa (“tribunale delle coscienze”)
- Incertezza sui tempi per l'espletamento delle formalità burocratiche
- Durata del Servizio Civile più lunga del Servizio Militare (8 mesi in più)

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

tra il 1985 e il 1997

otto Sentenze della Corte Costituzionale su incostituzionalità varie parti
Legge 772/72

Alcune sentenze

Sentenza 24 maggio 1985, n. 164

La Corte riconosce pari dignità tra servizio militare e servizio civile, due modalità diverse per ottemperare al medesimo **dovere di difesa della Patria**

1986

La Corte stabilisce che l'obiettore in servizio sostitutivo civile non è assoggettabile alla giurisdizione militare

1989

La Corte dichiara incostituzionale la maggiore durata del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare

I SUCCESSIVI SVILUPPI LEGISLATIVI

Legge 230/98 *“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”*

- Riconosce l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo
- Trasferisce competenza sul Servizio Civile dal Ministero della Difesa all'*Ufficio Nazionale per il Servizio Civile* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Equipara la durata del servizio militare e del servizio civile

Legge 231/2000

- Istituisce il servizio militare professionale
- Sospende l'obbligo della leva militare (operativa dal 2005)

L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il lungo cammino del diritto all'obiezione
di coscienza al servizio militare

si concretizza nel 2001 con la Legge 64

che istituisce il

Servizio Civile Nazionale

sulla base del patrimonio storico
di valori e di percorsi progettuali
sperimentati dal 1948



www.serviziocivile.gov.it

L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

fino al 2005

Coesistono il servizio civile degli obiettori di coscienza e il servizio civile volontario delle ragazze e dei ragazzi non idonei alla leva militare

La legge n. 226 del 23 agosto 2004

anticipa la sospensione della
leva obbligatoria

Dal 1 gennaio 2005

il Servizio Civile diventa esclusivamente
volontario per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni



www.serviziocivile.gov.it

PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Legge 64/2001 art. 1

a) Concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla

difesa della Patria

con mezzi ed attività non militari



PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Legge 64/2001 art. 1

b) Favorire la realizzazione dei
principi costituzionali di

solidarietà sociale



PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Legge 64/2001 art. 1

c) Promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli



PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Legge 64/2001 art. 1


d) **Partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione**, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile



PRINCIPI E FINALITÀ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Legge 64/2001 art. 1

e) **Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani** mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero



DECRETO LEGISLATIVO 77/02

Il 5 aprile 2002 viene emanato in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 64/01 il

Decreto Legislativo n. 77

Viene regolamentata la materia



Entrano nel sistema del Servizio Civile Nazionale anche le **Regioni e le Province Autonome**

Ulteriori modifiche subentreranno con la

Legge 31 marzo 2005, n. 43

www.serviziocivile.gov.it

IL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE I REFERENTI ISTITUZIONALI

UNSC: UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale

Programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo

- **Elabora direttive e individua obiettivi degli interventi per il SC su scala nazionale**
- **Cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il SC**
- **Gestisce l'Albo nazionale**
- **Esamina e approva progetti di SC all'estero e progetti di rilevanza nazionale**
- **Cura l'assegnazione e la gestione dei volontari in SCN**
- **Monitora, controlla e verifica l'attuazione dei progetti di propria competenza**
- **Definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa**

L 64/01 Art. 7 – DLgs 77/02

www.serviziocivile.gov.it

IL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE I REFERENTI ISTITUZIONALI REGIONI E PROVINCE AUTONOME

**Curano l'attuazione degli interventi di Servizio Civile secondo
le rispettive competenze**

- **Gestiscono gli Albi regionali e provinciali**
- **Esaminano e approvano i progetti degli enti accreditati negli Albi regionali e provinciali**
- **Monitorano, controllano e verificano l'attuazione dei progetti di propria competenza**
- **Organizzano attività di formazione**

DLgs 77/02

www.serviziocivile.gov.it

IL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

GLI ENTI

Gli enti che vogliono entrare nel sistema e presentare progetti devono essere accreditati

L'accREDITAMENTO degli enti di Servizio Civile Nazionale

- **Assicura che l'attività dei volontari sia efficace in termini di utilità per la collettività ed efficiente rispetto alle risorse impiegate**
- **Garantisce che la proposta rivolta ai giovani sia chiara e trasparente e che l'esperienza di servizio civile sia momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani**

Circolare UNSC 17/06/2009

www.serviziocivile.gov.it

L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI

PER L'ACCREDITAMENTO SONO NECESSARI I SEGUENTI REQUISITI

- **Assenza di scopo di lucro**
- **Capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al *Servizio Civile Nazionale***
- **Corrispondenza tra fini istituzionali e finalità della *Legge n. 64/01***
- **Svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni**
- **Sede legale sul territorio dello Stato italiano**
- **Sottoscrizione *Carta di Impegno Etico***

Circolare UNSC 17/06/2009

www.serviziocivile.gov.it

L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI

La sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ogni ente che intenda entrare nel sistema del servizio civile, di una

“Carta di Impegno etico del servizio civile nazionale”

é obbligatoria, per ribadire che l'intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti

Circolare UNSC 17/06/2009

www.serviziocivile.gov.it

L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI

Classi di accreditamento per numero di sedi di attuazione di progetto e numero massimo di volontari assegnabili

Classi	Numero massimo sedi di attuazione	Numero massimo di volontari assegnabili su base annua
prima	oltre 100	10% del contingente annuo
seconda	da 26 a 100	fino a 400
terza	da 6 a 25	fino a 100
quarta	da 1 a 5	fino a 20

Circolare UNSC 17/06/2009

www.serviziocivile.gov.it

L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI

LE FIGURE PROFESSIONALI

OLP (figura centrale e di confine tra il volontario ed alcune figure specifiche che, *a seconda della classe dell'Ente*, devono essere messe a disposizione per il *Servizio Civile Nazionale*)

- *Responsabile del servizio civile nazionale*
- *Responsabile locale di ente accreditato*
- *Esperto del monitoraggio*
- *Selettore*
- *Formatore*



Tutte le figure previste dal Sistema del Servizio Civile Nazionale sono incompatibili con Lo status di volontario del Servizio Civile Nazionale

Circolare UNSC 17/06/2009

www.serviziocivile.gov.it

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

IL PROGETTO E' LO STRUMENTO FONDAMENTALE ATTRAVERSO IL QUALE SI ATTUA IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

- I progetti di SCN hanno una durata esclusivamente annuale
- Dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito

AREE DI INTERVENTO DEI PROGETTI

- *Assistenza*
- *Protezione civile*
- *Ambiente*
- *Patrimonio artistico e culturale*
- *Educazione e promozione culturale*
- *Eestero*

DPCM 4 novembre 2009

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- **Gli enti iscritti nell'albo nazionale presentano progetti di Servizio Civile all'Ufficio Nazionale. Gli enti iscritti nell'albo regionale e provinciale presentano invece i loro progetti agli Uffici Regionali e Provinciali**
- **I progetti devono pervenire all'Ufficio Nazionale e ai competenti Uffici Regionali e Provinciali entro le date di presentazione previste dagli avvisi riguardanti il bando**
- **I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate, per figure accreditate e solo per un settore d'intervento**
- **Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono**

IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

LA SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- **E' il luogo in cui il volontario presta servizio ed è la più piccola unità operativa del Servizio Civile**
- **Alla sede di attuazione di progetto corrisponde una ed una sola sede fisica, facente capo ad un solo ente**
- **Ogni sede di attuazione di progetto deve rispettare tutti i requisiti e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a pena di non iscrizione o di cancellazione dall'albo delle singole sedi**
- **Per attivare un progetto di servizio civile ogni sede di attuazione deve avere almeno un operatore locale di progetto**

Circolare UNSC 17/06/2009

FORMAZIONE

La legge 6 marzo 2001, n. 64 (art.1, lettera e) ha individuato nella *formazione* la leva strategica affinché l'anno di servizio civile costituisca un'attività di rilievo anche sul piano formativo, andando ad inserirsi a pieno titolo nel capitale culturale del giovane volontario

La formazione ha una durata complessiva non inferiore alle 80 ore e consiste in una fase di *formazione generale* al servizio ed in una fase di *formazione specifica* presso l'ente o l'organizzazione di destinazione (art.11 D.Lgs 77/02)

FORMAZIONE

FORMAZIONE GENERALE

ALMENO 30 ORE
E, COMUNQUE,
NELLA MISURA
INDICATA NEL
PROGETTO

Elemento strategico che rafforza l'identità e la qualità del servizio civile, fornisce ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio e sviluppa in essi il senso di cittadinanza attiva e di appartenenza ad uno Stato che persegue, attraverso il servizio civile, la difesa della Patria

FORMAZIONE

FORMAZIONE SPECIFICA

ALMENO 50 ORE
E, COMUNQUE,
NELLA MISURA
INDICATA NEL
PROGETTO

Varia da progetto a progetto secondo il settore d'intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti; concerne tutte le conoscenze di carattere teorico–pratico legate alle specifiche attività necessarie alla realizzazione del progetto

FORMAZIONE

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE GENERALE

- Indicano un **modello** che tutti gli Enti dovranno impegnarsi a rispettare nella loro attività di formazione
- Indicano i **contenuti minimi** necessari cui la formazione generale dovrà attenersi e **danno indicazioni** sulle metodologie didattiche, sul monitoraggio e sui requisiti del formatore
- Richiedono **all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, alle Regioni e alle Province autonome** di adeguarsi adottando iniziative di formazione dei formatori conformi alle Linee Guida

Determina direttoriale 4 aprile 2006

FORMAZIONE

MONITORAGGIO SULLA FORMAZIONE GENERALE

L'UNSC ha il compito di effettuare il monitoraggio sull'andamento generale della formazione erogata ai volontari di servizio civile

Il monitoraggio è inteso come azione costante di osservazione e controllo per migliorare il sistema formativo del servizio civile

Obiettivi

- 1.Verifica del rispetto degli adempimenti**
- 2.Monitoraggio di quantità**
- 3.Monitoraggio di qualità**
- 4.Analisi dei dati per eventuale rielaborazione della proposta formativa**

Circolare UNSC 24 maggio 2007

Circolare UNSC 28 luglio 2008